



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le politiche dei
servizi per il lavoro**

A Tutte le Regioni e Provincie
Autonome
Loro sedi

e p.c.

Coordinamento delle Regioni
Componenti del Tavolo Tecnico SIL
Loro sedi

Oggetto: Articolo 4, comma 33, lett. c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego. Prime indicazioni

La presente nota intende fornire alcuni indirizzi operativi per una applicazione omogenea delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 92/2012 in materia di servizi per l'impiego.

In particolare, l'articolo 4, comma 33, lett. b) della suddetta legge apporta modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, individuando dei principi "nuovi" che stanno alla base dell'accertamento dello stato di disoccupazione e degli interventi per contrastare la disoccupazione di lunga durata, precedentemente individuati dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo, così come novellato dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

In base alla nuova disposizione la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione è disciplinata dai seguenti principi:

- perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 (del d.lgs. n. 181/2000);
- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o di lavoro temporaneo nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici stabiliti dalle Regioni;
- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Tali disposizioni diventano efficaci, e come tali hanno effetto sullo status di disoccupato, solo dopo l'emanazione dei provvedimenti regionali cui il medesimo articolo 4 del d.lgs. n. 181/2000 rinvia.

Tuttavia, al fine di dare concretezza all'obiettivo delle nuove disposizioni e attuare anche per i servizi al lavoro i "livelli essenziali per le prestazioni" cui l'articolo 117 della Costituzione fa riferimento, occorre che codeste Regioni e Provincie Autonome emanino in tempi congrui i provvedimenti regionali soprarichiamati, individuando contestualmente sia criteri omogenei sia tempi di attuazione che garantiscano parità di trattamento a tutti i cittadini. In caso contrario, questo Ministero potrà intervenire autonomamente, invocando il principio di sussidiarietà, costituzionalmente garantito che, naturalmente, verrà meno al momento dell'emanazione dei suddetti provvedimenti.

Resta inteso che, fino a tale data, restano in vigore i provvedimenti regionali già emanati sulla base della normativa previgente.

Si auspica di poter addivenire ad un orientamento comune in tempi brevi, tale da assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, contrastare con interventi efficaci ed omogenei la disoccupazione di lunga durata, garantendo contestualmente una *governance* dei servizi per l'impiego. A tal proposito, la scrivente si rende disponibile fin da subito ad attivare un tavolo tecnico di confronto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott.ssa Grazia Strano)